

Codice Ente: 10197

N° 7 del 28/03/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019 – CONFERMA ALIQUOTE.-

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventotto** del mese di **Marzo** alle ore **19:00**, nella sede dove si è riunito il Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 38 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, dall'art. 19 dello Statuto Comunale e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
<i>CASATI DAVIDE</i>	SI		<i>ROCCHI GIULIA</i>		SI
<i>COLONNA PAOLO</i>	SI		<i>ROSATI FEDERICA</i>	SI	
<i>EPIS MICHELE</i>	SI		<i>MASSIMINO KEVIN</i>		SI
<i>CERUTI DANIELA</i>	SI		<i>PELIS DORIS</i>		SI
<i>BARCELLA MAICOL</i>	SI		<i>BRESCIANI STEFANO</i>	SI	
			<i>ORESTE</i>		
<i>VITALI ANGELA</i>	SI		<i>VASSALLI ALAN</i>	SI	
<i>ZANGA LAURA</i>	SI				

Presenti : 10

Assenti : 3

Partecipa *IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Tiziana Serlenga*, il quale cura e sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza il Presidente, *IL SINDACO, Dott. Davide Casati* dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La trattazione del presente punto ha inizio alle ore 19,46.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI i commi 669 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TASI,

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI;

VISTE le modifiche introdotte dall'art. 9-bis, del D.L. 47/2014;

VISTO l'art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

VISTA la proroga al 31 marzo 2019 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 disposta con Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 2018, che prevede – per gli enti locali e le regioni – la sospensione delle deliberazioni nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni ed agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione non si applica alla tassa rifiuti (Tari). Detta sospensione è stata estesa anche per il 2017 ad opera dell'art. 1, comma 42, della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016);

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 07/08/2014;

TENUTO CONTO che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) non è dovuto, ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della Legge 147/2013, così come sostituito dall'art. 1, comma 14, lett. b), Legge n. 208/2015, per i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;
- il comma 681 dell'art. 1 della Legge 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. d), Legge n. 208/2015, stabilisce che nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015 e che, in caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 o di mancata determinazione della

predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;

- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, di confermare per l'anno 2019 le aliquote (e le detrazioni) del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che applicando le aliquote e le detrazioni della TASI come da prospetto allegato viene garantito un gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale in € 1.562,00= destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo e quantificati complessivamente in € 120.000,00= (come da ALL. B);

RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. e), Legge n. 208/2015 che testualmente recita "Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, 2° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 del Regolamento comunale dei controlli interni;

VISTO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Considerato che l'illustrazione del punto in oggetto è stata effettuata con la trattazione del punto 2) all'ordine del giorno;

Il consigliere **Sig. Alan Vassalli** (Movimento 5 Stelle) auspica una revisione del catasto in modo che chi possiede immobili di valore paghi la Tasi dovuta.

Il Sindaco, **Dott. Davide Casati**, condivide la posizione del consigliere Vassalli sulla riforma del catasto; risponde che comunque a Scanzo c'è solo un solo immobile che rientra tra le abitazioni di lusso tenute al pagamento dell'IMU.

Premesso quanto sopra

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Bresciani, Vassalli), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- I. di approvare per l'anno 2019, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote (e le detrazioni) del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
- II. Di individuare nel prospetto allegato B), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, i servizi indivisibili, con i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- III. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Successivamente con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Bresciani, Vassalli), espressi per alzata di mano, si conferisce al presente provvedimento immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DELIBERA DI CONSIGLIO



Comune di
SCANZOROSCIATE

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott. Davide Casati
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Tiziana Serlenga
(Sottoscrizione apposta digitalmente)